



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE INTERNE

**Intervento compreso nel PNC “*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*”
afferdente all’investimento “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”**

CIG 9683383471

CUP I83C22000640005

Indice

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

Art. 3 Definizione finale della configurazione delle sonde (cd. Scheda sonde)

Art. 4 Trasporto e consegna

Art. 5 Verifica di conformità della strumentazione

Art. 6 Corso di formazione

Art. 7 Installazione e messa in funzione

Art. 8 Collaudo tecnico-funzionale

Art. 9 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Art. 10 Referente dell'esecuzione contrattuale

Art. 11 Proprietà della fornitura

Art. 12 Assistenza tecnica in garanzia on site

Art. 13 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

Art. 14 Penali

Art. 15 Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Art. 17 Corrispettivo contrattuale

Art. 18 Clausola di revisione prezzi

Art. 19 Termini e modalità di pagamento

Art. 20 Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

Art. 21 Contratto

Art. 22 Cause di forza maggiore

Art. 23 Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

Art. 24 Foro competente

Art. 25 Disposizioni finali

Allegato: Scheda Tecnica

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione necessaria per le attività di monitoraggio delle acque interne, sotterranee e/o superficiali, dell'Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Interne (UMAI) di ARPAV e, in particolare, la fornitura di:

- n. 12 stazioni di monitoraggio complete di alloggi antimanomissione;
- n. 6 dispositivi di comunicazione diretta con le sonde (comprensivi di valigie rigide/borse);
- n. 16 datalogger e relative parti costituenti;
- cavo di collegamento di circa complessivi 600 m;
- n. 20 sonde e relative parti costituenti, di cui n. 14 sonde TCD (Temperature, Conductivity, Depth) e 6 mutiparametriche;
- n. 2 freatimetri di cui nr. 1 per la misura della temperatura, oltre che del livello freatico;
- n. 7 postazioni elaborazione dati;
- n. 6 dispositivi rugged.

1.2 La fornitura è comprensiva, altresì, di installazione e messa in funzione di complessive n. 12 sonde in pozzo/piezometro e/o corsi d'acqua in corrispondenza di ponti o strutture in muratura; tali stazioni devono essere completate in appositi alloggi antimanomissione forniti ed installati dall'Aggiudicatario. I punti di installazione saranno indicati da ARPAV nei termini di cui al successivo art. 7.2, la quale fornisce anche le specifiche tecniche di ciascuna installazione. Le installazioni avranno luogo prevalentemente all'interno della provincia di Treviso e comunque all'interno della Regione Veneto.

1.3 La fornitura è comprensiva, inoltre, di un corso di formazione del personale ARPAV e dell'assistenza tecnica in garanzia on site per il periodo di 12 mesi, come specificato nell'Allegato 1 "Scheda Tecnica", ivi compresi i pezzi e i materiali di ricambio e relativi consumabili che si rendessero necessari.

1.4 ARPAV intende, infatti, attrezzare n. 12 stazioni di monitoraggio delle acque interne (pozzi/piezometri preesistenti e/o corsi d'acqua/risorgive in cui è possibile installare la strumentazione per il monitoraggio) con sonde multiparametriche per misure in continuo. Saranno, quindi, monitorati i seguenti parametri in continuo: temperatura, livello, conducibilità elettrica delle acque ed eventuale predisposizione per alcune stazioni selezionate anche della misura dell'ossigeno disciolto, pH ed eventuali altri parametri.

Ciascuna "sonda" è costituita da 3 componenti:

- **corpo sonda** per la misura dei parametri: essa è completamente immersa nelle acque che si intendono monitorare; nel corpo sonda sono alloggiati i sensori per la misura dei diversi parametri;

- **cavo di collegamento:** cavo autoportante, comprensivo di un tubo capillare per la compensazione barometrica (*vented*, indispensabile per la corretta misura del livello dell'acqua) e che collega il corpo sonda con l'unità denominata "data logger";
- **data logger:** i parametri misurati dai sensori alloggiati nel corpo sonda vengono immagazzinati nel data logger, che si trova in prossimità della superficie e comunque in una posizione di facile accesso per lo scarico e l'invio dei dati; il data logger trasferisce da remoto i dati tramite un modulo di comunicazione; infine, un sistema di alimentazione a batterie fornisce energia sia al datalogger che al corpo sonda.

1.5 Per assicurare una maggior flessibilità per l'acquisizione dei dati in campo si chiede di fornire, in aggiunta ai data logger previsti, dei sistemi portatili per la comunicazione diretta con il corpo sonda e l'interrogazione dei sensori.

1.6 Nei casi in cui il segnale della rete per la trasmissione/ricezione dei dati risultasse insufficiente per il corretto funzionamento della stazione, deve essere prevista la possibilità di installare un'antenna esterna (fornita dall'Aggiudicatario) in aggiunta a quella già predisposta da prassi nel data logger. Il numero esatto delle prolunghe delle antenne (antenne esterne) necessarie dipende dalle condizioni sito-specifiche; pertanto, il loro numero sarà definibile solo successivamente alla messa in opera della stazione. Indicativamente nr. 2 stazioni potrebbero necessitare di un'antenna esterna.

Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

2.1 I singoli componenti e le specifiche tecniche della fornitura complessiva sono descritti nell'Allegato 1 "Scheda Tecnica". Tutti gli strumenti dovranno essere in produzione alla data di presentazione dell'offerta.

2.2 Le specifiche tecniche della strumentazione indicate nell'Allegato 1 "Scheda Tecnica" costituiscono requisito minimo.

2.3 Tutta la strumentazione e relativi componenti, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi sopra richiesti, dovranno essere nuovi di fabbrica, immuni da vizi e perfettamente funzionanti, rispondere alle vigenti normative inerenti in particolare alla sicurezza elettrica e alla compatibilità elettromagnetica, nonché essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed un minimo impatto acustico.

Art. 3 Definizione finale della configurazione delle sonde (cd. Scheda sonde)

Entro 35 gg naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione, ARPAV inoltra all'Aggiudicatario tramite PEC un documento (**cd. Scheda sonde**) nel quale definisce gli aspetti tecnici richiesti per l'installazione delle n. 12 stazioni e per la configurazione della restante strumentazione. Tale documento contiene, quindi, le seguenti informazioni:

- a) il range richiesto per ciascun sensore di livello (si veda l'Allegato 1-Scheda Tecnica per maggiori dettagli);

- b) la lunghezza che ciascun tratto di cavo deve avere per poter correttamente comporre le sonde (data logger+cavo+corpo sonda);
- c) eventuale schema del manufatto, ove disponibile;
- d) configurazione finale della rimanente strumentazione.

Art. 4 Trasporto e consegna

4.1 Tutta la strumentazione ed ogni altro relativo componente dovrà essere consegnata, con spese di spedizione a carico dell'Aggiudicatario, presso la sede del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso sita in Via Santa Barbara n. 5/A, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, fascia oraria 9.00-12.00, entro **180 gg naturali e consecutivi** dalla data di invio della Scheda di cui al precedente articolo 3 (**Scheda sonde**). L'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, etc.).

4.2 Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- Il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria della strumentazione;
- il disimballo per la verifica di conformità della strumentazione di cui all'art. 5, alla presenza del DEC;
- gli oneri relativi alla fornitura del materiale consumabile necessario per l'effettuazione del collaudo-tecnico funzionale di cui all'art. 8.

4.3 La strumentazione dovrà essere consegnata nel proprio imballo in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danneggiamento ed il ricevimento della stessa non costituirà accettazione da parte di ARPAV, per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico-funzionale di cui all'art. 8.

4.4 Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso (**notifica di consegna**) di almeno 10 giorni naturali e consecutivi al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (di seguito DEC), a mezzo PEC all'indirizzo drqa@pec.arpav.it.

4.5 Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAV, alla quale dovrà essere inviata comunicazione formale a mezzo PEC all'indirizzo drqa@pec.arpav.it entro 7 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento.

4.6 ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso all'indirizzo PEC che sarà indicato dall'Aggiudicatario, senza che da parte del medesimo possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

4.7 La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovranno avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 5 Verifica di conformità della strumentazione

5.1 Entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, ARPAV, alla presenza dell'Aggiudicatario, esegue la **verifica di conformità**, tesa ad accertare che la qualità e il funzionamento della strumentazione consegnata rispondano a tutte le

prescrizioni del presente Capitolato e relativo Allegato 1 “Scheda Tecnica” ed alle eventuali caratteristiche migliorative proposte con l’offerta. La verifica consisterà nell’esame, nei controlli e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale della strumentazione e dei suoi componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell’arte e si concluderà con la redazione di apposito verbale firmato da entrambe le parti.

5.2 Le anomalie riscontrate in fase di verifica di conformità dovranno essere sanate dall’Aggiudicatario entro i successivi 15 giorni, naturali e consecutivi. A seguito delle modifiche apportate e/o della risoluzione delle difformità riscontrate, la nuova fornitura sarà sottoposta ad una nuova verifica di conformità da parte di ARPAV entro il successivo termine di 5 giorni naturali e consecutivi. Il mancato rispetto del termine suddetto comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 14.1, lett. b).

5.3 L’avvenuta positiva verifica di conformità non esonera l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati successivamente, entro il periodo di assistenza tecnica in garanzia.

Art. 6 Corso di formazione

6.1 L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di positiva verifica di conformità, un **corso di formazione** ed un training di addestramento di almeno 4 ore, svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell’utilizzo della strumentazione, con le modalità e nei termini specificati al successivo comma 2. La data sarà concordata con ARPAV.

6.2 Il corso, da svolgersi in lingua italiana, dovrà affrontare almeno i seguenti aspetti:

- a. descrizione generale del sistema e della strumentazione oggetto della fornitura;
- b. descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzionalità della strumentazione;
- c. indicazioni tecniche relative alle caratteristiche minime necessarie presenti in un sito per una corretta e funzionale installazione della strumentazione;
- d. descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva.

Art. 7 Installazione e messa in funzione

7.1 Con il termine “**stazione**” si intende l’insieme dell’opera (piezometro/pozzo o corso d’acqua in cui è possibile installare la strumentazione) e della strumentazione completa di corpo sonda, cavo, data logger e sistema antimanomissione.

7.2 Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine del corso di formazione previsto sub art. 6, ARPAV fornisce a mezzo PEC all’Aggiudicatario le necessarie informazioni relative alla posizione di ciascuna stazione e relative modalità di accesso (cd. **Mappa delle Stazioni**), seguite da eventuale sopralluogo con l’Aggiudicatario stesso, al fine di rilevare eventuali criticità in termini sia logistici che di sicurezza.

7.3 Entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della Mappa delle Stazioni, l'Aggiudicatario deve provvedere all'installazione della strumentazione nei punti preventivamente indicati da ARPAV.

7.4 Gli interventi di installazione devono essere concordati con ARPAV e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia che verifichi le impostazioni della strumentazione installata.

7.5 L'installazione comprende:

- a. fissaggio su strutture preesistenti (pozzi/piezometri) e/o corsi d'acqua in cui è presente un ponte o un muro per l'installazione;
- b. completamento con sistemi antimanomissione, come ad es. pozzetti di protezione, top caps, adattatori ermetici, ecc.; tali sistemi devono essere facilmente accessibili dagli operatori ARPAV e devono prevedere la chiusura di sicurezza;
- c. materializzazione del livello di riferimento, misura manuale del livello idrometrico e impostazione dello strumento con verifica del valore misurato;
- d. configurazione e messa in opera delle stazioni per l'inoltro dei dati registrati, secondo i protocolli definiti nell'Allegato 1, attraverso i moduli di comunicazione.

7.6 Qualora fosse necessario, l'Aggiudicatario deve provvedere alla realizzazione di fori o collegamenti con antenne esterne per rendere la stazione operativa, mentre non è richiesta la realizzazione di manufatti quali piezometri, pozzi, opere in muratura, realizzazione di pozzetti.

Art. 8 Collaudo tecnico-funzionale

8.1 Il collaudo tecnico-funzionale è effettuato dal personale ARPAV alla presenza dell'Aggiudicatario con oneri a suo carico anche in relazione alla fornitura del materiale consumabile necessario e deve essere concluso **entro 30 giorni** dall'installazione dell'ultima stazione, con l'obiettivo di accertare la corretta installazione e funzionalità di tutte le stazioni fornite con il relativo sistema di protezione antimanomissione. Il collaudo tecnico-funzionale avverrà secondo le seguenti modalità:

- a. verifica della corretta installazione dello strumento con relativo sistema antimanomissione;
- b. materializzazione del livello di riferimento, misura manuale del livello idrometrico e impostazione dello strumento con verifica del valore misurato;
- c. trasmissione dei dati registrati a un server ARPAV idoneamente configurato attraverso il modulo di comunicazione con protocollo FTP;
- d. trasmissione di un SMS di allarme a un telefono mobile.

8.2 Qualora, durante le operazioni di collaudo, dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti sulla singola strumentazione/stazione, gli stessi dovranno essere verbalizzati e l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve tempo possibile e, al più tardi, entro i successivi 5 giorni (lavorativi), al fine di concludere le operazioni entro il termine previsto al precedente comma 8.1.

8.3 Qualora, allo scadere del termine di cui al comma 8.1, le operazioni di collaudo risultassero negative, anche solo parzialmente, oppure non eseguite, si applicano le penali di cui all'art. 14.1, lett. d).

8.4 L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento del collaudo stesso, ma che venissero accertati entro il periodo di assistenza tecnica in garanzia.

8.5 E' data facoltà ad ARPAV di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori documenti specifici per certificazioni relative alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature fornite.

8.6 Entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di ultimazione delle prestazioni comprensiva del periodo di assistenza tecnica in garanzia, il RUP rilascia il **Certificato di Regolare Esecuzione**, ai sensi dell'art. 102, co. 2 del D.lgs. n. 50/2006, necessario ad attestare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e che la strumentazione risponda pienamente sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Art. 9 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono assunte dal **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** (DEC), che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 10 Referente dell'esecuzione contrattuale

L'Aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 11 Proprietà della fornitura

ARPAV acquisisce la proprietà della fornitura oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico-funzionale di cui al precedente art. 8. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta negli spazi dell'Amministrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 12 Assistenza tecnica in garanzia on site

12.1 L'Aggiudicatario deve garantire l'assistenza tecnica in garanzia on site, da intendersi presso sedi ARPAV e/o presso siti di installazione della strumentazione, per

un periodo di 12 mesi (o per il maggior periodo offerto dall'Aggiudicatario in sede di offerta), decorrenti dalla data di avvenuto positivo collaudo tecnico-funzionale di cui all'art. 8, comprensivo della fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio ed eventuali consumabili necessari per il corretto funzionamento ordinario della strumentazione, che devono essere in versione originale e di prima fornitura.

12.2 Periodi di garanzia superiori ai 12 mesi verranno considerati in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

12.3 In caso di guasto o malfunzionamento della strumentazione, il personale di ARPAV provvederà ad inoltrare apposita richiesta di intervento a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo a consentirne la tracciabilità.

12.4 L'Aggiudicatario si impegna a intervenire, senza limitazioni nel numero di richieste, per ripristinare il corretto funzionamento della strumentazione, in seguito a guasti o malfunzionamenti manifestatisi durante il periodo di assistenza.

12.5 Gli interventi volti al ripristino della strumentazione, o all'eventuale temporanea sostituzione della stessa, devono essere effettuati e risolti entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla richiesta di intervento da parte del DEC o suo delegato. La sostituzione temporanea non potrà comunque protrarsi oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali l'Aggiudicatario dovrà sostituire lo strumento con uno di nuova fornitura.

12.6 Gli interventi devono essere in ogni caso previamente concordati con il DEC e di norma saranno eseguiti durante l'orario di servizio, nonché effettuati da personale qualificato, che utilizzi preferibilmente la lingua italiana.

12.7 Il mancato rispetto dei termini di intervento di cui al precedente comma 12.5 comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.1 lett. c).

12.8 Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica, eseguite nel periodo di garanzia, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

12.9 L'Aggiudicatario s'impegna, inoltre, a trasmettere ad ARPAV, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'intervento, un dettagliato report delle attività svolte, riportante almeno le seguenti informazioni: data e ora di apertura della richiesta di intervento; data e ora di chiusura dell'intervento; tipologia della strumentazione oggetto d'intervento; descrizione dell'intervento tecnico eseguito; le parti di ricambio eventualmente utilizzate; il nominativo del tecnico che ha effettuato l'intervento.

12.10 L'assistenza tecnica in garanzia comprende anche le seguenti attività:

- a) ogni eventuale aggiornamento del firmware della strumentazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dal suo rilascio, per tutto il ciclo di vita commerciale del prodotto;
- b) ogni eventuale aggiornamento del software di gestione della strumentazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dal suo rilascio, per tutto il ciclo di vita commerciale del prodotto;
- c) assistenza telefonica specialistica per il personale ARPAV addetto all'utilizzo della strumentazione e del software di gestione secondo le modalità di help-desk

telefonico, al fine della risoluzione di problematiche tecniche attinenti alla gestione operativa dell'apparecchiatura.

12.11 Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero nel periodo di garanzia in misura superiore al 10% degli strumenti forniti, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di sottoporre a verifica la restante strumentazione, al fine di eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e, ove necessario, sostituire le parti difettose entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza del vizio o difetto. In mancanza, ARPAV si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alla strumentazione oggetto di riparazione, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con eventuale rivalsa sulla cauzione.

Art. 13 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

13.1 L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni.

13.2 Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dall'Ufficio SPP dell'Agenzia risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 14 Penali

14.1 Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

- a) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto all'art. 4.1, verrà applicata una penale del 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica l'art. 13 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti" del MEPA;
- b) nel caso di mancato rispetto del termine previsto all'art. 5.2 in ordine all'eliminazione delle anomalie riscontrate in fase di verifica di conformità della strumentazione, sarà applicata una penale pari al 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica l'art. 13 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti" del MEPA;
- c) nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento previsti all'art. 12.5 verrà applicata una penale del 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali, ARPAV si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico

- dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con rivalsa sulla eventuale cauzione;
- d) nel caso di mancato rispetto del termine previsto all'art. 8.3, sarà applicata una penale pari al 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica l'art. 13 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti" del MEPA;
 - e) per le imprese con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della relazione di genere di cui al successivo art. 15, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale.
 - f) per le imprese con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui al successivo art. 15, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale.
 - g) nel caso di inadempimento dell'onere di trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, di apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza contrattuale con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.

14.2 ARPAV contesterà a mezzo PEC all'Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. L'Aggiudicatario, entro 15 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.

14.3 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14.4 L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14.5 ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

14.6 In deroga a quanto previsto dall'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, come espressamente stabilito dall'art. 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 15 Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC

15.1 (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta). Entro sei mesi dalla stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a consegnare ad ARPAV una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al precedente art. 14.1 lett. e), nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

15.2 (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta). Entro sei mesi dalla stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a consegnare ad ARPAV la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al precedente art. 14.1 lett. f).

15.3 L'Aggiudicatario si impegna, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in misura pari ad almeno tre unità, come previsto dall'art. 47, co. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile.

15.4 Nel caso di cui al precedente co. 15.3, l'Aggiudicatario produce entro quindici giorni dalla conclusione del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e di genere. La

mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, comporterà l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14.1 lett. g).

15.5 Le relazioni e la dichiarazione di cui ai precedenti commi, dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpav.it, nei termini indicati.

15.6 Le relazioni di cui ai precedenti commi 15.1 e 15.2, saranno pubblicate, sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. lgs n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

16.1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

16.2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

16.3. Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

Dal momento che l'esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento di dati personali per conto di ARPAV, l'affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR e, allo scopo, s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.

16.4. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali conferiti sono trattati per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente procedimento, nonché per l'esecuzione degli adempimenti obbligatori per legge connessi all'eventuale successivo affidamento dell'appalto.

16.5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della presente procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. stipula ed esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
3. adempimento di obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR).

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al procedimento, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, la gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi in capo ad ARPAV.

16.6. Dati oggetto di trattamento

Sono oggetto di trattamento: - **Dati anagrafici e di contatto**, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail,

telefono, numero documento di riconoscimento. - **Dati giudiziari**, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

16.7. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato mediante mezzi cartacei ed informatici idonei, adottando misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

16.8. Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

16.9. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, ricorrendone i presupposti, i diritti di seguito indicati:

- diritto di accesso ai Suoi dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail drqa@arpa.veneto.it o alla seguente PEC drqa@pec.arpav.it.

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

16.10. Reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre, ex art. 77 del GDPR, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, secondo le modalità previste al link

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, o adire le competenti sedi giudiziarie, ex art. 79 del GDPR.

16.11. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art. 17 Corrispettivo contrattuale

17.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'offerta economica dell'Aggiudicatario. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

17.2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

17.3 Il prezzo proposto è da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivo di ogni spesa inerente la fornitura (consegna, installazione e messa in funzione), nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.

17.4 Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile.

Art. 18 Clausola di revisione prezzi

Trattandosi di fornitura la cui consegna è prevista entro un arco temporale inferiore all'anno, non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 19 Termini e modalità di pagamento

19.1 La fattura dovrà essere intestata ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso UOC Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto.

19.2 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) riportare:

- il riferimento alla presente RDO nel MePA;
- il/i documento/i di trasporto (DDT);
- la descrizione dei beni;
- il codice **CIG 9683383471** e **CUP I83C22000640005** (*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*);
- le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all'Amministrazione dall'Aggiudicatario, dedicato alle commesse pubbliche.

19.3 La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile

versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

19.4 La fattura potrà essere emessa ad avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale sulla strumentazione di cui al precedente art. 8, il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa accertata verifica di regolare esecuzione.

19.5 ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'Aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

19.6 L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 20 Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

20.1 Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

20.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

20.3 La garanzia è vincolata fino alla conclusione del periodo di assistenza tecnica in garanzia e dovrà comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

20.4 In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.

20.5 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

20.6 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per l'80% dell'importo originario ad avvenuto pagamento della fattura previo nulla osta da parte del RUP, e per il restante 20% alla conclusione del servizio di assistenza tecnica in garanzia mediante consegna all'Istituto garante del Certificato di Regolare Esecuzione attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20.7 ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

20.8 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 21 Contratto

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo pari ad Euro 16,00 a carico dell'Aggiudicatario, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.

Art. 22 Cause di forza maggiore

22.1 L'Aggiudicatario non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

22.2 Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi quali conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni;

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

22.3 In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 23 Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

23.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

23.2 In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general#cod_comp_arpav

<https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/file-e-allegati/anticorruzione>

Art. 24 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al BANDO MEPA Beni, Settore merceologico “Ricerca e rilevazione scientifica e diagnostica” (CPV 38422000-9 – Strumenti di misura del livello”) e ai suoi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto, Regole del Sistema di e-procurement, Patto di Integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in materia di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Allegato: Scheda Tecnica